

Sociologia

Rivista Quadrimestrale di Scienze Storiche e Sociali

Anno XLIV n. 3 • 2010

Direttore
Andrea Bixio

Estratto dal n. 3 • 2010

ADOLFO GIULIANI

L'altro' Aristotele

Alessandro Giuliani (1925-1997) parlava spesso dell'altro' Aristotele. Quest'espressione faceva parte del suo linguaggio, ed egli la usava per compendiare in due parole un complesso insieme di idee. Voleva indicarci una particolare lettura del pensiero aristotelico, una lettura in cui converge la sua visione della retorica e dell'etica, due discipline che egli cercò di riconnettere al diritto, poiché nella sua evoluzione il diritto se ne era separato, impoverendosi.

Si sarebbe tentati di vedere in questo 'altro' Aristotele uno dei *topoi* del suo pensiero, come Adamo Smith, Giambattista Vico ed altri temi su cui si è soffermata la sua ricerca. Ma, come questo breve saggio si propone di mostrare, quest'espressione designa un *topos* del tutto speciale, che è fonte di una visione che dà unità e coerenza all'evolversi della ricerca assiduamente condotta da Giuliani, dai primi saggi pubblicati nei primi anni cinquanta sugli economisti inglesi classici, ed in particolare su Adamo Smith, sino al suo ultimo studio, *Giustizia ed Ordine Economico* del 1997, che presenta una sintesi dei principali tratti del suo pensiero¹. Ma è un percorso che per essere inteso richiede una comprensione di questo 'altro' Aristotele.

Questo Aristotele è 'altro' rispetto ad una lettura tradizionale che ha privilegiato gli aspetti sistematici del pensiero dello Stagirita. È noto come ogni epoca – ed in particolare ogni epoca del diritto – ha avuto il suo Aristotele ed ha prodotto traduzioni e commentari che sui testi aristotelici ha proiettano una propria visione ed ha cercato la conferma delle proprie premesse. Il sorgere della modernità è certamente stato un allontanamento e quindi un oblio di

Aristotele. Ma è stato anche l'emergere di una visione che ha progressivamente privilegiato un Aristotele sistematico, fonte di una visione formalistica che ha posto in ombra – poiché non è stata più in grado di comprendere – un sapere problematico al cui centro era un ragionare che parte da opinioni². Ma tale lettura sistematica, confermata da una lunga tradizione di commentari che si diparte dai lavori dei teologi e giuristi della seconda scolastica cinquecentesca, il più influente *think-tank* della prima modernità, mal si adatta ai testi aristotelici. Per fare un esempio, offusca alcuni caratteristici tratti del suo pensiero, come la distinzione tra *praxis* e *poiesis*³, ed inoltre impedisce di cogliere i rapporti tra diritto ed etica, tra diritto e retorica, e tra diritto ed economia. Tra i meriti di Giuliani è di avere guardato a questo 'altro' Aristotele, di averne intuito l'importanza, e di averne fatto una presenza vitale nell'attuale dibattito scientifico.

Bisogna tuttavia dire che comprendere e valutare Alessandro Giuliani implica un problema di lettura. Non è un autore semplice. Il voler isolare e quindi analizzare singoli aspetti del suo pensiero è forse fuorviante. Non è un edificio teorico costruito su basi definitive che si trova nei suoi scritti, quanto piuttosto un domandarsi continuo o un ininterrotto dialogo con sé stesso, un ricercare che lentamente schiude delle soluzioni. Il cacciatore di formule semplificatorie è destinato ad essere deluso perché di tali formule le sue opere mancano. Le conclusioni sono esposte in termini dubitativi: abbondano i 'sembra', i 'pare'; come S. Tommaso preferisce il 'videtur' all' 'est'⁴. Rifugge dall'affermazione apodittica, che oltretutto nel suo campo di ri-

* Questo testo riproduce, con lievi modifiche, la relazione presentata al convegno "Alessandro Giuliani: L'esperienza giuridica tra logica ed etica", Università di Perugia, 15 e 16 giugno 2010.

¹ A. GIULIANI, *Adamo Smith filosofo del diritto*, in *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, XXXI, n. 4, 1954, pp. 505-538, ID., *Adamo Smith teorico della scienza politica*, Pavia, 1952; e ID., *Attualità di Adamo Smith*, in *Il Politico*, XVII, n. 1, 1952, pp. 59-66.

² Tale l'oggetto della dialettica, secondo ARISTOTELE, *Topica*, I, 1-7.

³ A. GIULIANI, *La verdad de la praxis en Suárez*, in *Anuario de filosofía del derecho*, XIX, 4, 1976, pp. 29-41; A. GIULIANI, *Il concetto classico di regola di condotta (a proposito della dottrina aristotelica dei πρακτά)*, *Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Perugia*, n.s., n. 2, Padova, Cedam, 1974, pp. 551-577.

⁴ Per esempio: "La dialettica nel senso aristotelico *pare* lo strumento essenziale per l'indagine filosofica; ed è necessario penetrare nell'interno dei suoi metodi per capire la ricerca e la soluzione che Aristotele dà ad un problema permanente della speculazione filosofico-giuridica: la giustizia" (A. GIULIANI, *Giustizia ed ordine economico*, Milano, Giuffrè, 1997, p. 3). Ed inoltre: "La dialettica *appare* il metodo di analisi peculiare dei problemi della filosofia e del diritto" (ID., *Giustizia ed ordine economico*, cit., p. 4).

cerca sarebbe fuori luogo. Questo stile riflette la complessità delle cose. Diventa pienamente comprensibile quando si percepisce l'esistenza di una domanda iniziale, una *quaestio*, da cui si svolge un percorso articolato che schiude risposte espresse nei suoi vari scritti. Considerato complessivamente, questo modo di argomentare, essenzialmente dialettico, ricorda il procedere adottato nella *Repubblica* di Platone in cui vediamo una domanda iniziale esposta nel libro I (la nota e provocatoria domanda di Trasimaco) a cui fa seguito il resto dell'opera in cui Socrate risponde e confuta. E, come nella *Repubblica* di Platone, la domanda posta da Giuliani è la seguente: 'Cos'è la giustizia?'

È una domanda che naturalmente apre scenari immensi. Ma certamente negli anni cinquanta questa domanda si distingueva, non tanto per la sua ambizione, quanto per la sua inattualità. Rimandava infatti ad una costellazione di termini vaghi ed imprecisi, non soltanto perché non erano chiari gli strumenti di ricerca in quell'ambito, ma soprattutto perché una disciplina intesa come una scienza pura, costruita sulla base di un *corpus* coerente di precetti ordinati deduttivamente, non ha posto per questa ricerca. Il risultato era che "il mondo dell'etica appariva un settore interdetto all'ingresso sia del giurista come dell'economista."⁵ Questa indagine era stata messa da parte come un argomento da lasciare non al giurista ma al filosofo, poiché il giurista, soprattutto quello educato in una concezione formalista del diritto, si trovava a disagio a confrontarsi con i grandi temi che sono alla base del suo sapere⁶. Come infatti Giuliani ricorda:

Sotto l'influsso dello scientismo, il pensiero filosofico contemporaneo ha finito per considerare il problema della giustizia "meaningless", ossia senza significato, abbandonandolo al dominio della irrazionalità e della emotività. Il metodo dialettico permette invece di sottoporre

al controllo della ragione dialettica il dominio della opinione e del probabile: ecco quindi l'importanza di un ritorno ad Aristotele⁷.

La risposta di Giuliani è che la giustizia è reciprocità⁸. La sua ricerca è tesa a riportare alla luce un Aristotele obliato da una evoluzione che si è incamminata su opposte premesse nella morale e nella logica, e così facendo si è allontanata da una reale comprensione dell'autentica filosofia aristotelica della giustizia⁹.

È fin troppo noto che la genesi del sapere moderno è stata la storia del ripudio di Aristotele da parte di autori come Spinoza, Bacone, Hobbes, Galileo, Newton e Descartes ed altre influenti figure che videro nel *philosophus* la fonte di una logica sterile, di un'etica e di una politica inattuale e di una fisica screditata. Ma l'aspetto che più interessa Giuliani è come tale atteggiamento abbia determinato nel diritto l'esaurirsi della tradizione retorica (che vide un ultimo difensore in G.B. Vico) e di una visione dell'etica aristotelica (che trovò i suoi ultimi autentici interpreti nell'umanesimo italiano del quattrocento)¹⁰. Tale incomprendimento verso Aristotele portò ad una tradizione di interpretazioni sistematizzanti delle sue opere che, a partire dalla seconda scolastica, esercitò una straordinaria influenza sul retroterra culturale a cui si è alimentata la nostra tradizione giuridica. Rispetto a tali interpretazioni Giuliani ricercò il vero Aristotele.

1. Dal diritto all'economia

Per comprendere meglio l'evolversi della ricerca di Giuliani è opportuno prendere in esame le sue prime opere, pubblicate a partire dai primi anni cinquanta. Questi lavori furono il tentativo di individuare un percorso che dal diritto portava all'eco-

⁵ A. GIULIANI, *Giustizia ed ordine economico*, p. 67

⁶ A. GIULIANI, *Contributi ad una teoria pura del diritto*, Milano, Giuffrè, 1954, p. 11: "Il processo di 'oggettivazione' della teoria del diritto ci ha allontanato dalla storia: ... Ma i giuristi invece di rivedere i concetti di 'oggettività', di 'scienza', di 'razionalità', in quanto essi contengono di ambiguo e di equivoco ... continuano a far prosperare la scienza giuridica nel più completo isolamento nella torre d'avorio di teorie sedicenti pure, che pretendono cioè di essere nel tempo stesso indipendenti dall'esperienza e valide per tutte le esperienze."

⁷ A. GIULIANI, *Giustizia ed ordine economico*, cit., p. 3.

⁸ A. GIULIANI, "La giustizia come reciprocità (a proposito della controversia aristotelico-pitagorica)", in *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, XXIV, n. 3, 1970, pp. 722-756.

⁹ A. GIULIANI, *La definizione aristotelica della giustizia metodo dialettico e analisi del linguaggio normativo*, Perugia, CLEUP, 1971, p. 69: "Lo scopo principale della nostra ricerca è la contrapposizione di una interpretazione *dialettica* alla tradizionale interpretazione *sistematica* della dottrina aristotelica della giustizia." Alla luce di una tradizione che sottolinea "l'aspetto problematico, controversiale della speculazione aristotelica: dalla metafisica alla politica."

¹⁰ A tali temi Giuliani dedicò vari studi, tra cui Vico's *Rhetorical Philosophy and the New Rhetoric*, in G. TAGLIACCOZZO, D. P. VERENE (a cura di), *Giambattista Vico's Science of Humanity*, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1976, pp. 31-46 ed il saggio *Retorica, diritto e filosofia nell'umanesimo. La Retorica di Giorgio Trapezunzio*, in *Philologia*, n. 5, 1994, pp. 9-18.

nomia. Si soffermano infatti sugli economisti classici, ed in particolare su Adamo Smith, un autore a cui Giuliani ritornò nell'ultima opera *Giustizia e ordine economico* (1997). L'interesse che lo porta a questi autori è l'interesse di un giurista che superando i confini della sua disciplina cerca nell'economia (ma, si badi bene, nella visione Smithiana dell'economia) il profilo di un *globus intellectualis* più vasto, che per lo Smith comprendeva anche il diritto. In quest'autore, in altre parole, era possibile scorgere una autentica filosofia del diritto¹¹. Questa ricerca lo portava così ad intravedere i contorni di un sapere dimenticato, e progressivamente ad avvicinarsi ad una scienza giuridica che guardasse "ad ogni attività teoretica e pratica aventi ad oggetto il fenomeno giuridico." Solo questo approccio gli permetteva di recuperare i rapporti tra economia e diritto, tra diritto e logica, e tra diritto ed etica: un complesso di relazioni che il giurista moderno, educato al mito di una scienza pura e *wertfrei*, era impossibilitato a cogliere.

Un altro carattere dei lavori di questa fase è il focalizzarsi della sua attenzione su di una categoria centrale della scienza giuridica: quella di ordine. Si manifesta in questa categoria uno dei caratteri più profondi e determinanti di una tradizione intellettuale, in quanto coglie il principio costruttivo sulla cui base prende forma una particolare visione del diritto: e sicuramente alternative visioni dell'ordine riflettono alternativi modi di concepire la scienza giuridica¹². Il punto focale dei suoi primi lavori è la visione dell'ordine emergente dai lavori degli economisti classici.

Cerchiamo di seguire gli sviluppi di questa ricerca. Sin dal saggio del 1954 su "Adamo Smith filosofo del diritto" i lavori di A. Giuliani presentano un quadro intellettuale che presenta insistenti richiami al mondo filosofico anglosassone, e principalmente ad autori legati alla London School of Economics come Karl Popper e Friedrich Hayek. Questi autori sono stati un influente punto di rife-

rimento per un atteggiamento filosofico spesso descritto nei termini di una 'critica al razionalismo'¹³. Partendo dal rifiuto per il carattere astratto e duttivo di una scienza costruita sul mito illuminista della ragione, questi autori denunciano come illusoria ogni aspirazione a fondare una metodologia delle scienze sociali sull'imitazione servile delle scienze della natura. Ai loro occhi questa sarebbe una forma deteriorata di scienza, il c.d. 'scientismo'¹⁴.

Un punto centrale del loro programma era la determinazione di un particolare tipo di ordine, un ordine che assicurasse la coesistenza tra visioni rivali nella discussione morale. A tale fine si univa il tentativo di far rivivere la tradizione intellettuale del liberalismo classico e di riscoprire alcuni suoi caratteristici aspetti, come per esempio l'idea di un ordine spontaneo regolante le formazioni sociali descritte da A. Smith; la visione agonistica e dialettica della ricerca della verità implicita nel fallibilismo di J.S. Mill; e l'ideale politico-costituzionale della *rule of law*. E le loro ricerche si spingevano alla riscoperta delle fonti intellettuali di questa tradizione, che venivano rinvenute nella tradizione classica latina e greca¹⁵. Questi valori classici, garanzia di un pluralismo rispecchiante il conflitto di valori del mondo umano, convergono nell'ideale umanistico e ciceroniano della *civitas libera* – mito fondante della *respublica Anglorum*¹⁶.

a. Il ragionare a partire dalle opinioni: il fallibilismo

Questo mondo intellettuale ha lasciato due importanti tracce nel lavoro di Giuliani. La prima è un particolare approccio verso la conoscenza, normalmente definito 'fallibilismo'. Per comprenderne la natura ed il ruolo che svolge nell'evolversi del suo pensiero, ci volgiamo ad alcuni autori spesso citati nei lavori giovanili di Giuliani, tra cui Karl Popper e Friedrich Hayek. A questi autori si attribuisce l'inizio di una 'svolta epi-

¹¹ A. GIULIANI, *Adamo Smith filosofo del diritto*, in *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, XXXI, n. 4, 1954, pp. 505-538.

¹² Si noti l'importanza che riveste oggi la categoria di 'ordine' per spiegare l'evoluzione della tradizione giuridica, in lavori quali P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, Bari, Laterza, 1995, e I. BROCCHI, *Alla ricerca dell'ordine*, Torino, Giappichelli, 2002.

¹³ In questo contesto si comprende la rilevanza di Adamo Smith. Infatti, come Giuliani scrive: "Per intendere propriamente l'opera dello Smith bisogna collocarlo in quella rottura con il razionalismo che fu propria di tutti i pensatori scozzesi" (A. GIULIANI, *Adamo Smith filosofo del diritto*, cit., p. 11).

¹⁴ Il termine 'scientismo' fu coniato da Hayek in riferimento alla metodologia di Auguste Comte, e fu detto anche 'oggettivismo' poiché tende ad escludere dal processo conoscitivo "the subjective knowledge of the working of the human mind" (in ID., *Scientism and the Study of Society*, in *Economica*, 1942-43-44; cit. in A. GIULIANI, *Adamo Smith teorico della politica*, cit., p. 5).

¹⁵ F. HAYEK, *The Constitution of Liberty*, cap. 11: "The origins of the rule of law."

¹⁶ Q. SKINNER, *Liberty Before Liberalism*. Cambridge, Cambridge University Press, 1998.

stemologica' (*epistemic turn*) nella metodologia delle scienze sociali. La loro difesa del liberalismo e della società aperta si estende verso lo studio della metodologia della conoscenza. Rifiutando il privilegio dell'oggettività riservato al linguaggio della scienza, essi propongono un atteggiamento metodologico essenzialmente antirazionalista, al cui centro pongono una critica radicale al c.d. 'scientismo'¹⁷.

La critica di questi autori è indirizzata *contro* una serie di istanze che (senza la pretesa della completezza) potrebbero essere così sintetizzate. Primo, essi si rivolgono contro un modello di conoscenza basato su principi primi: l'insieme di precetti che denominiamo 'principi primi' sono in realtà un distillato della pratica. Come scrive il teorico della politica Michael Oakshott, "theory is the stepchild of practice"¹⁸. Secondo, essi criticano il privilegio assegnato al sapere teorico: la teoria è vista come un'ombra proiettata dall'esperienza. Rivalutano così il sapere pratico visto come momento autonomo, primario e fondativo di successiva speculazione: un sapere che il filosofo Gilbert Ryle chiama "knowing how", l'economista Michael Polanyi definisce "tacit knowing", ed il già ricordato Michael Oakeshott chiama "traditional knowledge"¹⁹. Si riscopre invece (soprattutto da parte di Karl Popper) un sapere che rifugge da fondamenti unici ed è inteso come un corpo di conoscenze in progressiva crescita tramite un processo di continua critica e falsificazione. Terzo, questi autori si rivolgono contro lo storicismo: essi rifiutano una influente versione dello storicismo, derivata da Comte ed Hegel²⁰, che prefigura una nozione di storia intesa come progetto che si svolge nel tempo, e che determina l'evolversi delle istituzioni secondo previsioni teoriche²¹. Essi negano l'esistenza di leggi storiche che possano predire e regolare lo sviluppo della società nel tempo; in altre parole, escludono che si possa perve-

nire ad una determinazione scientifica delle leggi di sviluppo. Quarto, e strettamente connesso al punto precedente, essi si rivolgono contro l'idea di pianificazione. Lo storicismo scienziato da essi criticato offre al legislatore il fondamento teorico per pianificare e regolare lo sviluppo delle istituzioni future, ma ne denunciano l'incongruenza. Il pianificare, sotto il profilo epistemologico, non include meccanismi di falsificazione: il piano preordinato non contiene un meccanismo di correzione degli errori. Non può quindi determinare l'ordine che regge le formazioni sociali: richiederebbe un legislatore che fosse onnisciente. Al contrario, essi sostengono che le istituzioni del futuro sorgeranno sul sapere che tali società avranno a disposizione in tal momento. Quinto, questi autori criticano l'idea di una astratta natura umana: l'individuo ha una natura storica. Come scrisse Ortega y Gasset, "l'uomo non ha una natura, ha una storia." Sesto, si rivolgono contro l'idea di una scienza avalutativa. È illusorio pensare, essi sostengono, che la scienza sia *wertfrei*, ed in particolare la scienza giuridica non può sfuggire dalla sua intima natura controversiale, per esempio deviando in una prospettiva puramente teorica o scientifica. Questi autori denunciano inoltre l'inconsistenza di ogni aspirazione alla costruzione di istituzioni perfette (lo 'stato modello' o la 'costituzione ideale') con la pretesa di porre una base astratta su cui modellare i comportamenti individuali. Settimo, questi autori si rivolgono contro un'idea di conoscenza che si svolge per deduzioni a partire da principi primi, tradizionalmente associata all'immagine della luce e dell'evidenza: il mito della 'lex clara'.

Di fronte al fallimento di un sapere costruito su una idea assoluta di ragione, ultimo frutto dell'aspirazione ad una scienza caratterizzata dalla metafora illuminista della chiarezza, questi autori dichiarano provocatoriamente che "clarity is not

¹⁷ V. *supra* n. 14.

¹⁸ Cit. in J. GRAY, *Liberalisms: essays in political philosophy*, London, Routledge, 1991, p. 203.

¹⁹ G. RYLE, *Knowing how and knowing that*, in *Proceedings of the Aristotelian Society*, 46, 1946, pp. 1-16; M. POLANYI *Personal Knowledge: Towards a Post-Critical Philosophy*, University of Chicago Press, 1958; M. OAKESHOTT, *Rationalism in politics*, London, Methuen, 1962. È interessante notare come in questi progetti, esaminati attentamente, riecheggia la nostalgia per l'idea aristotelica di *experientia*, che si sarebbe erosa nel contesto della rivoluzione scientifica del XVII secolo, su cui v. P. DEAR, *Discipline & experience: the mathematical way in the scientific revolution*, Chicago, University of Chicago Press, 1995.

²⁰ F. HAYEK, *L'influsso comune di Comte e di Hegel sul pensiero delle scienze sociali*, trad. di A. Giuliani, in *Il Politico*, 2, 1951, pp. 137-156.

²¹ A. GIULIANI, *Contributi ad una nuova teoria pura del diritto*, Pavia, 1953, pp. 31-46. K. POPPER, *The Poverty of Historicism*, 2nd ed., London, Routledge, 2002, p. 3: "I mean by 'historicism' an approach to the social sciences which assumes that *historical prediction* is their principal aim, and which assumes that this aim is attainable by discovering the 'rhythms' or the 'patterns', the 'laws' or the 'trends' that underlie the evolution of history."

enough”²², dichiarando l'urgenza di un ripensamento della metodologia di ricerca della verità.

b. *Rule of law ed isonomia*

Una seconda traccia lasciata dall'ambiente filosofico anglosassone nel lavoro di Giuliani è l'attenzione per l'ideale politico-costituzionale della *rule of law*. Come è noto, questo principio, profondamente radicato nella mentalità e nelle istituzioni britanniche, evoca un ordine giuridico regolato da precetti derivati dalla spontanea evoluzione delle istituzioni politiche. Si compone infatti di un insieme di regole posto al di fuori ed al di sopra dell'azione deliberativa di un legislatore. Vi si oppone anzi radicalmente, perché vede ogni intervento volontaristico che incide sull'evoluzione delle regole un fattore perturbatore che porta ad una alterazione della loro coesione interna. L'ideale della *rule of law* ci indica un “government of laws, not of men”: il primo termine evoca uno stato libero, il secondo, la tirannide.

Invocare la *rule of law*, come fecero i costituzionalisti inglesi nel Seicento contro le aspirazioni centralistiche della monarchia assoluta, fu anche il consapevole tentativo di recuperare l'ideale di libertà ispirato alla *civitas libera* del rinascimento italiano, e di far rivivere una tradizione classica che trovava le sue fonti intellettuali in Livio, Tacito e soprattutto Cicerone²³. Ma oltre alle fonti latine, questo ideale costituzionale affondava le sue radici nel pensiero greco, nell'*isonomia*²⁴. Questo termine fu portato dall'Italia in Inghilterra nel tardo Cinquecento nel senso di “equality of laws to all manner of persons”²⁵. E fu usato sino alla fine del Settecento, quando emersero altre espressioni, come “equality before the law”, “government of law” o la più familiare “rule of law”. Una profonda ispirazione

classica pervase il pensiero costituzionale inglese sino al tardo Settecento.

Tra le sue fonti, le principali furono i testi Aristotelici, ed in particolare la *Politica*, che fornì il vocabolario adatto alla comprensione di questo ideale costituzionale. E tra i critici, il più violento fu sicuramente Hobbes, che vide in “the reading of the books of policy, and histories of the ancient Greeks and Romans”, ed in particolare nella *Politica* di Aristotele, una delle più frequenti cause di ribellione alla monarchia assoluta²⁶. L'ideale costituzionale dell'*isonomia*, radicato nel mito della *civitas libera* si sgretolò di fronte al sorgere delle teorie utilitaristiche di Bentham ed alla teoria ottocentesca dello Stato.

Qual'è la rilevanza odierna del modello costituzionale di isonomia? Vi si potrebbe cogliere il superamento della tradizionale distinzione tra libertà positiva e libertà negativa su cui si è tradizionalmente centrato il dibattito contemporaneo sulla natura ed il fondamento della tradizione liberale. La premessa dell'*isonomia* è una posizione dell'individuo nella comunità, la cui libertà è garantita dall'esistenza di istituzioni che gli permettono l'esercizio del suo status di *civis*. Si tratta di qualcosa di più della libertà negativa, e di qualcosa di meno della libertà positiva. Si tratta probabilmente di una terza forma di libertà che si inserisce tra le due opposte ed incommensurabilmente distanti forme con cui si è tradizionalmente studiata la posizione dell'individuo nei confronti dello stato²⁷.

L'idea di isonomia ha un'importanza centrale nel pensiero di Giuliani. Egli porta questo termine all'attenzione del giurista e mostra le potenzialità metodologiche che può svolgere nel suo campo di ricerca. Gli orizzonti che può aprire sono infatti molteplici. Evoca infatti un modello di ordine legato in-

²² L'espressione, spesso citata da Giuliani, proviene dal saggio di H. H. PRICE, *Clarity is not Enough*, in *Proceedings of the Aristotelian Society*, 19, 1945, pp. 1-31, pubbl. in H. D. LEWIS, *Clarity is not enough: essays in criticism of linguistic philosophy*, London, Allen & Unwin, 1963. Una concisa introduzione al tema in H. J. GLOCK, *What is analytic philosophy?* Cambridge, Cambridge University Press, 2008, pp. 168-174.

²³ Su questa prospettiva v. Q. SKINNER, *Liberty Before Liberalism*, Cambridge: Cambridge University Press, 1998, e ID., *Hobbes and Republican Liberty*, Cambridge, Cambridge University Press, 2008.

²⁴ Su cui v. G. VLASTOS, *Isonomia*, in *American Journal of Philology*, 74, 1953, pp. 337-366, e ID., *ISONOMIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ*, in *Platonic Studies*, Princeton, Princeton University Press, 1981, pp. 164-203.

²⁵ La fonte è il dizionario Italiano-inglese di JOHN FLORIO, *World of Wordes* (1598). Su questo interessante autore (ritenuto da taluni l'autore di alcune opere di Shakespeare) v. F. A. YATES, *John Florio: the life of an Italian in Shakespeare's England*, Cambridge, Cambridge University Press, 1934.

²⁶ THOMAS HOBBS, *Leviathan*, cap. 29. Sul contrasto seicentesco tra Hobbes e la tradizione che si richiamava all'ideale classico della *civitas* v. Q. Skinner, *Hobbes and republican liberty*, Cambridge, Cambridge University Press, 2008 e B. Worden, *English republicanism in The Cambridge History of Political Thought 1450-1700*, Cambridge, CUP, 1991, pp. 443-475, da cui traggo la citazione hobbesiana (pp. 444-5). Interessanti osservazioni sulle connessioni tra la teoria politica di Leonardo Bruni (1370-1444) e la *Politica* di Aristotele in A. GIULIANI, *Giustizia ed ordine economico*, cit., pp. 174 n. 3 e 151-158.

²⁷ Q. SKINNER, *A third concept of liberty*, in *Proceedings of the British Academy*, 117, 2002, pp. 237-268, cfr. il classico lavoro di I. BERLIN, *Two Concepts of Liberty*, Oxford, Clarendon Press, 1958.

dissolubilmente a precise premesse di carattere logico, etico ed istituzionale, e Giuliani ne evidenzia il significato, nelle varie forme in cui si manifesta, in differenti contesti, quali l'economia classica, la teoria dell'argomentazione e la procedura²⁸. Ambienti naturalmente ben differenti, ma nei quali egli cercava un particolare tipo di ordine: un ordine capace di garantire una coesistenza tra posizioni confliggenti in una comunità composta da individui uguali e liberi.

2. Dall'economia al diritto

Lasciamo l'Inghilterra, cercando di intraprendere il cammino inverso, dall'economia al diritto. La novità portata dai primi lavori degli anni cinquanta è di aver trasferito il quadro intellettuale, che abbiamo cercato di descrivere precedentemente, nel diritto²⁹. Come Giuliani aveva dimostrato nei suoi studi su Adamo Smith, tra economia e diritto esiste uno stretto rapporto: sono entrambi immuni da una componente volontaristica³⁰. Tuttavia, il voler rendere rilevante per il diritto l'idea di un ordine isonomico richiede una riflessione sulle premesse metodologiche su cui si basa il sapere del giurista. Ed impone di delineare una via che mostri un modo alternativo di pensare il diritto. Nella impostazione data da Giuliani questa via non è nuova, ma è un ritorno al passato, verso un Aristotele dimenticato all'inizio della modernità da autori che trovarono nei suoi testi nulla più di una "vain philosophy"³¹. La prima tappa di questo viaggio di ritorno dall'eco-

nomia al diritto è quindi metodologica, ed è contenuta in una domanda, talvolta affiorante già nei suoi primi saggi, in cui risuona l'eco della *Methodenstreit* Weberiana riguardo la natura, lo scopo ed il metodo delle scienze sociali: "qual è il metodo appropriato per le scienze umane?"

La risposta data da Giuliani è contenuta in un noto passo della *Etica Nicomachea*: "...è proprio dell'uomo colto richiedere in ciascun genere di ricerca tanta esattezza, quanta ce ne permette la natura dell'argomento: e sarebbe lo stesso lodare un matematico perchè è persuasivo e richiedere dall'oratore delle dimostrazioni."³² In altre parole, nelle scienze naturali si dimostra, nelle scienze umane si prova. Le leggi generali, appropriate alle scienze naturali, sono inadatte a spiegare i fenomeni del mondo sociale, poiché, proprio a causa della loro generalità, sono inadatte a produrre un tipo appropriato di sapere.

Tale ricerca si focalizza su alcuni temi. Possiamo ricordare la formulazione di un *altro* storicismo, contro la visione ottocentesca di una storia che si svolge nel tempo secondo leggi che assicurano una 'previsione storica' e la determinazione scientifica delle leggi di sviluppo. Contro tale 'povertà dello storicismo' Giuliani si rivolge a Adamo Smith e a una idea di storia che prende ad oggetto "la conoscenza della natura umana e l'analisi delle istituzioni umane"³³. Inoltre, A. Smith prefigura una visione dell'economia che si allontana dal dominio delle leggi matematiche ("I have no great faith in political arithmetick")³⁴. Poi, si volge alla ricerca di un *altro* giusnaturalismo dimenticato, il giusnaturalismo classico³⁵; e di un *altro* linguaggio, ossia il lin-

²⁸ A. GIULIANI, *Giustizia ed ordine economico*, pp. 137-186. Riguardo la procedura v. A. GIULIANI, *Ordine isonomico ed ordine asimmetrico: nuova retorica e teoria del processo*, in *Sociologia del diritto*, 1986, pp. 81-90. Knut Nörr commenta positivamente come la distinzione tra ordine isonomico ed ordine asimmetrico sia esente dal connotato negativo legato al primo termine della tradizionale distinzione inquisitorio/accusatorio (K. NÖRR, *Alcuni momenti della storiografia processuale*, in *Rivista di diritto processuale*, 2004, p. 1).

²⁹ Le connessioni tra economia e diritto furono studiate in quegli anni anche dal filosofo torinese Bruno Leoni (1913-1967), ma in una direzione che, come ha notato Alberto Febbrajo, "prefigura una analisi economica del diritto" (A. FEBBRAJO, *Diritto ed economia nel pensiero di Bruno Leoni*, in *Sociologia del diritto*, 1990, nn. 1-2, pp. 133-152, a p. 150). Sui limiti attuali dell'analisi economica del diritto ed il corrispondente interesse per aspetti della metodologia del Giuliani v. C. GIANNINI, "Economia e diritto: dall'imperialismo culturale al dialogo? Note a margine di un saggio di Alessandro Giuliani", in *Rivista di storia economica*, n. 3, 1997, pp. 363-374.

³⁰ A. GIULIANI, *Adamo Smith filosofo del diritto*, cit., p. 10.

³¹ THOMAS HOBBS, *Leviathan*, cap. 46: "Of Darkness from Vain Philosophy, and Fabulous Traditions." Su cui v. C. H. LEIJENHORST, *The Mechanisation of Aristotelianism: The Late Aristotelian Setting of Thomas Hobbes' Natural Philosophy*, Leiden, Brill, 2002.

³² ARISTOTELE, *Etica Nicomachea*, 1094 b 24, trad. di A. Plebe, Bari, 1957, p. 5.

³³ A. GIULIANI, *Adamo Smith filosofo del diritto*, p. 13.

³⁴ A. GIULIANI, *Contributi ad una nuova teoria pura del diritto*, p. 18; Sulla citazione di A. Smith v. R. W. DIMAND, "I have no great faith in political arithmetick" *Adam Smith and quantitative political economy*, in I. H. RIMA, *Measurement, quantification, and economic analysis: numeracy in economics*, London, Routledge, 1995, pp. 22-30.

³⁵ A. GIULIANI *Giustizia ed ordine economico*, pp. 82-83. Tale tematica è stata approfondita da Michel Villey in vari studi, tra cui, per esempio, *Deux conceptions du droit naturel dans l'antiquité*, in *Leçons d'histoire de la philosophie du droit*, Paris, Daloz, 1957, pp. 121-146.

guaggio ordinario e metaforico, proposto all'attenzione del giurista in quanto è espressione di un sapere sociale, la cui necessità è data dalla paucità delle parole rispetto alle cose³⁶. E ricerca poi un'altra logica giuridica, che rinviene nei procedimenti retorico-dialettici del giurista medievale, ed i cui fondamenti si trovano nella *Topica* e nella *Retorica* di Aristotele. E per terminare, cerca di delineare un'altra idea di giustizia, la reciprocità, che cercheremo ora di descrivere.

3. Giustizia come reciprocità

Volgiamoci all'*Etica Nicomachea*, alle famose pagine sulla giustizia contenute nel lib. V. Secondo Giuliani potremo capire l'idea aristotelica di giustizia solo dopo aver compreso un'importante premessa metodologica. Il procedere di Aristotele è un domandarsi sull'essenza della giustizia, ed il modello di ragionamento su cui è intessuto tale procedere presenta i caratteri di un argomentare essenzialmente confutatorio e dialogico. È importante sottolineare che l'idea di giustizia che ne emerge è indiscindibilmente legata ad una teoria dell'argomentazione ed ad una logica della controversia: "la dialettica nel senso aristotelico", scrive Giuliani, "pare lo strumento essenziale per l'indagine filosofica: ed è necessario penetrare all'interno dei suoi metodi per ricercare cos'è la giustizia."³⁷

Secondo Giuliani è stata tramandata una visione della giustizia aristotelica poco attenta a tale premessa metodologica; e suggerisce che la finalità teorica e definitoria di questo testo è meno rilevante di quanto normalmente si ritiene³⁸. È stato il disprezzo per i procedimenti dialettici, de-

gradati al livello di una logica minore, ad aver offuscato "l'autentica filosofia aristotelica della giustizia". Secondo la lettura tradizionale questo testo presenta una serie di distinzioni tra le quali la più nota è la famosa dicotomia tra due distinti modelli di giustizia: giustizia distributiva e giustizia correttiva. La prima ha una priorità logica; la seconda, una funzione complementare, o 'correttiva'. La giustizia distributiva rende infatti oggetto di speculazione l'intero insieme di beni presenti in una comunità, nessuno escluso, perché gli individui dividono, condividono e scambiano. Ma perché questi scambi possano trovare un loro criterio unitario, è necessario un piano, e quindi un legislatore (o una formula matematica precostituita, come proposero alcuni autori dell'umanesimo francese cinquecentesco)³⁹. Ed a tale criterio si aggancia la giustizia correttiva allo scopo di stabilire una rettificazione degli scambi, da operarsi secondo una formula essenzialmente quantitativa⁴⁰. Secondo questa prospettiva la problematica del giusto è risolta in una dimensione essenzialmente formale e statica⁴¹.

Tale visione trascura però il carattere dialogico e confutatorio del testo, e pone in ombra la particolare metodologia di ricerca che lo caratterizza: un procedere che parte dall'osservazione dell'esperienza ed esamina il suo comporsi in categorie giuridiche. Non bisognerebbe trascurare l'*incipit* del libro V dell'*Etica Nicomachea*, in cui Aristotele presenta il criterio metodologico che seguirà nella sua ricerca sulla giustizia:

La nostra indagine si svolgerà secondo lo stesso metodo delle parti precedenti. Osserviamo dunque che tutti chiamano giustizia quella disposizione di animo che

³⁶ A. GIULIANI, *Adamo Smith filosofo del diritto*, cit., p. 11, e ID., *La nuova retorica e la logica del linguaggio normativo*, *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, 1970. Il tema della paucità delle parole rispetto alle cose proviene da Aristotle, *De sophisticis elenchis*, 165a14-16 e riecheggia in Ulpiano, in D.19. 5. 4: "ut plura sint negotia quam vocabula".

³⁷ A. GIULIANI, *La definizione aristotelica della giustizia. Metodo dialettico e analisi del linguaggio normativo*, Perugia, CLEUP, 1971, p. 35.

³⁸ Questa posizione è stata recentemente riproposta da Gabriel Danzig: "we should consider the possibility that Aristotle is not seeking the theoretical model he never finds, and that appears to be for him superfluous. To understand what he is doing, however, require rethinking some assumptions about Aristotle's method and goals in the Ethics" (G. DANZIG, *The Political Character of Aristotelian Reciprocity*, in *Classical Philology*, 95, n. 4, October, 2000, pp. 399-424, a p. 400).

³⁹ Come per esempio l'uso della proporzione aritmetica, geometrica ed armonica in JEAN BODIN, *Les six livres de la République*, 1576, lib. VI, cap. 6.

⁴⁰ Molto chiaro Hans Kelsen su questo punto: "Aristotle applies a mathematical-geometrical analogy to solve the central problem of his ethics, to answer the question as to what is virtue" (H. KELSEN, *What is justice?*, Berkeley, Los Angeles, 1957, p. 117, cit. in GIULIANI, *La definizione aristotelica della giustizia*, cit., p. 77).

⁴¹ Come scrive il Giuliani: "La giustizia commutativa suppone una concezione volontaristica ed individualistica; l'individuo che sta al centro del diritto è un individuo isolato che sta al di fuori della società, che ragiona e calcola prescindendo da ogni atteggiamento simpatetico. L'*homo juridicus* dei giuristi appare il risvolto dell'*homo oeconomicus* degli economisti individualisti del XVIII secolo" (A. GIULIANI, *Osservazioni sul diritto informazione*, *Studi in memoria di Domenico Pettiti*, vol. I, in *Annali dell'Università di Perugia*, n.s., n. 1, Milano, Giuffrè, 1973, pp. 713-716, a p. 719).

porta gli uomini a compiere cose giuste e per la quale operano giustamente e vogliono le cose giuste. [c.n.]⁴².

L'osservazione porta a discernere alcune forme di giustizia che Aristotele pone in discussione. Esaminando connessioni e distinzioni, Giuliani individua una diversità di fenomeni: una giustizia come virtù generale ed una come virtù particolare, una giustizia distributiva ed una giustizia correttiva, una giustizia pitagorica e la reciprocità. Giuliani richiama l'attenzione proprio su questa ultima nozione, trattata in un passaggio che gli interpreti hanno tradizionalmente considerato oscuro⁴³. Conscio della natura dialettica della ricerca,» Giuliani mostra come Aristotele formuli la nozione di reciprocità per rispondere alla tesi proposta dai pitagorici. I pitagorici riducono la problematica dello scambio ad una eguaglianza preconstituita, espressa nella forma di un contraccambio materiale. Nella loro prospettiva la giustizia è una formula matematica: un numero al quadrato. L'idea di reciprocità è il tentativo di Aristotele di rispondere alla tesi pitagorica. Non è questa la sede per addentrarci nella intricata problematica evocata da questo concetto, e rimandiamo alle pagine di Giuliani. Basti dire che la nozione di reciprocità presenta un criterio di scambio slegato dal criterio matematico dell'eguaglianza e rinvia al problema dell'adeguamento delle regole a situazioni concrete: in altre parole, al giudice.

La reciprocità ci allontana da una speculazione centrata sugli schemi della giustizia distributiva. È la stessa idea di una giustizia perfetta che mette in questione, ponendo in dubbio l'efficacia di criteri distributivi che prefigurano criteri e valori preconstituiti sulla base di un'idea astratta di individuo⁴⁴. La reciprocità infatti non è un sistema di regole evidenti, preconstituite, assolute; e rifiuta che la problematica dello scambio sia ridotta ad

una proporzione matematica o geometrica, come nella giustizia distributiva e commutativa. Non è una teoria astratta da cui si possa estrarre il modello di una struttura sociale. Ci porta a considerare che gli individui possono aspirare a visioni rivali e competitive di giustizia. Presuppone infatti conflitti e disaccordi ma componibili in una situazione dialogica perché rifugge dal presentarsi come «un sistema di verità preconstituite, assolute, evidenti: è una continua ricerca di accordi, di consensi ragionevoli, pur nella contestazione e nel dissenso.»⁴⁵ Si risolve in una ricerca di accordi tra uomini uguali e liberi, condotta con un ragionare dialettico e confutatorio:

La reciprocità – piuttosto che identificarsi o risolversi in una particolare specie di giustizia – finisce per divenire un metodo di ricerca, criterio di soluzione per tutti i problemi relativi al pareggiamento di un equilibrio: nella rettificazione di un torto, nello scambio, nella vita politica, e perfino nell'amicizia⁴⁶.

In questo senso la reciprocità rimanda ad una particolare idea di ordine. Rinvia infatti a quell'ordine isonomico che i teorici della *rule of law* avevano tratto dalla tradizione classica latina e greca, prefigurando un ordine spontaneo a cui è estranea una concezione legislativa della giustizia.

4. Conclusioni

Qual'è la rilevanza dell'«altro' Aristotele nella scienza giuridica di oggi? La discussione scientifica di lingua inglese è testimone di un autentico *revival*⁴⁷. Nel diritto privato, per esempio, James Gordley descrive tale disciplina come caratterizzata dall'oblio per le proprie radici aristoteliche. Egli sottolinea come l'emergere della scienza moderna a sfondo matematizzante determinò un attacco alla

⁴² ARISTOTELE, *Etica Nicomachea*, 1129 a 5, traduzione di A. Plebe (con modifiche), Bari 1965.

⁴³ Per esempio, M.I. Finley considera questo passaggio «not one of Aristotle's most transparent discussions» (M. I. FINLEY, *Aristotle and economic analysis*, in *Past and Present*, 1970, p. 33); un altro autore, H. Joachim, considera i riferimenti matematici «in the end unintelligible to me» (H. JOACHIM, *Aristotle. The Nicomachean ethics: a commentary*, Oxford, Clarendon, p. 150). Il passaggio aristotelico è omissivo in J.L. ACKRILL, *Aristotle's Ethics*, London, 1973. Devo le citazioni a G. DANZIG, *The Political Character of Aristotelian Reciprocity*, *Classical Philology*, 95, n. 4, 1, 2000, pp. 399-424, a p. 399 n. 2 e p. 402 n. 15.

⁴⁴ Questa sembra la prospettiva offerta da JOHN RAWLS, *A Theory of Justice* (1972), ed è significativo come quest'opera sia stata oggi oggetto di profonda revisione critica da Amartya Sen (*The Idea of Justice*, Cambridge, MA, Harvard University Press, 2009) sulla base di alcuni temi (quali la reciprocità, il pluralismo, l'atteggiamento antirazionalista) familiari ai lettori dei lavori di Alessandro Giuliani. In una simile prospettiva John Gray delinea una distinzione tra un *Rawlsian liberalism* ed un *agonistic liberalism* di matrice classica (J. GRAY, *Enlightenment's Wake*, London and New York, Routledge, 2009, pp. 9-10 e 116-117).

⁴⁵ A. GIULIANI, *La definizione aristotelica della giustizia*, cit., p. 104.

⁴⁶ A. GIULIANI, *La definizione aristotelica della giustizia*, cit., pp. 85-6.

⁴⁷ Un panorama introduttivo è offerto dall'imponente volume collettaneo a cura di J. MURPHY e R. BROOKS, *Aristotle and Modern Law*, Aldershot, Ashgate, 2001.

matrice aristotelica e quest'oblio determinò un vuoto che non si è riusciti a colmare con una base adatta per la costruzione di una coerente idea di contratto. La teoria ottocentesca della volontà, come i recenti ritorni all'autonomia kantiana o al benthamismo (*Law & Economics*) hanno lasciato basi fragili e lacunose. Questa necessità ci porta oggi, secondo Gordley, alla *Etica Nicomachea* in quanto questo testo presenta la più coerente e completa spiegazione del fenomeno contrattuale. Ritornare ad Aristotele significa quindi riconnettere il diritto privato alle sue radici filosofiche⁴⁸.

Nell'economia Amartya Sen riparte da Aristotele per criticare l'abuso di razionalità in economia e l'idea di una perfetta giustizia. Nel diritto costituzionale Martha Nussbaum si ispira ad Aristotele per esaminare nuove vie per lo sviluppo dell'individuo nella società (c.d. *capability approach*); Stephen

Toulmin ripropone il casuismo come criterio di decisione nella bioetica; Michael Walzer parla del pluralismo di sfere di giustizia; e tra i contributi più recenti leggiamo addirittura di una "Svolta aretaica nella teoria costituzionale"⁴⁹.

Ecco, di fronte a tale entusiasmo gli scritti di Giuliani sono importanti. Ci ricordano l'essenziale fragilità dell'idea di giustizia offerta da Aristotele e la sua potenzialità a trasformarsi in un criterio statico e quindi potenzialmente ingiusto. I suoi scritti ci ricordano che la ricerca di un giusto criterio è dominata dalla temporalità: un concetto complesso che Giuliani spiegava ricorrendo ad un'espressione tratta dalla retorica greca: il *kairos*. Lo scultore greco Lisippo gli diede parvenze umane, raffigurando un uomo in bilico su di una sfera, impossibile da afferrare in quanto mancante di capelli sulla nuca, perché il *kairos* sfugge.

⁴⁸ J. GORDLEY, *The Philosophical Foundations of Modern Contract Doctrine*. Oxford: Clarendon Press, 1991.

⁴⁹ Cito solo qualche esempio da una ormai immensa letteratura: A. SEN, *The idea of Justice*, Cambridge, MA, Harvard University Press, 2009; M. C. NUSSBAUM, "Capabilities and human rights." *Fordham Law Review* 66, no. 2, 1997, pp. 273-300; S. TOULMIN e A. JONSEN, *The abuse of casuistry: A history of moral reasoning* Berkeley, University of California Press, 1988; LAWRENCE B. SOLUM, "The Aretaic Turn in American Philosophy of Law", in F. J. MOOTZ e W. S. BOYD (a cura di), *On Philosophy in American Law*, Cambridge, Cambridge University Press, 2009.